

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **383/1987** (ECLI:IT:COST:1987:383)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **29/10/1987**

Deposito del **12/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3591 3592**

Atti decisi:

N. 383

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il Tribunale di Genova sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale;

che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104 cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, si è particolarmente preoccupato di dare tutela alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato dall'oltraggio, vi è nella fattispecie un reato di pericolo concernente la detta sicurezza;

che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi dall'aver carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo per altro rilevante bene giuridico che ne deriva;

che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione è manifestamente priva di fondamento;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.